

Verbale di Assemblea Ordinaria dei soci
del CIRCOLO ARCI CRAL CAMPANSI APS
(modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata)

L'anno 2019, il giorno 11 del mese di LUGLIO, alle ore 18,35, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci del CIRCOLO ARCI CRAL CAMPANSI per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata:** modifiche dello Statuto ai sensi ai sensi dell'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017 (*adeguamento alle nuove disposizioni inderogabili e di introduzione clausole che escludono l'applicazione di disposizioni derogabili*);
- 2) varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione, sig.ra Rosaria Lamonaca la quale chiama alle funzioni di Segretario il sig.RA RUBECCHINI ELISA

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, in base alla procedura semplificata prevista dall'art. 101, comma 2 del C.T.S., facendo riferimento alle norme statutarie previste per l'assemblea Ordinaria; rilevate le presenze, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche sono richieste dal Codice del Terzo Settore (D.L. 117/2017).

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e/o modifiche necessarie ai sensi del Codice di clausole già esistenti rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità, clausola per clausola.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare:


- a) l'integrazione dell'acronimo APS (associazione di promozione sociale) nella denominazione sociale ai sensi dell'art. 35, comma 5 del CTS, che diventa: "**CIRCOLO ARCI CRAL CAMPANSI APS**"
- b) gli articoli nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
- c) il nuovo Statuto sociale nel suo complesso, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede del comitato ARCI provinciale senese, in Siena Piazza Maestri del Lavoro 27.


La Presidente ed il/la Segretario/a vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19,45....., previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario dell'assemblea



La Presidente




REGISTRATO A SIENA - 1 AGO. 2019

AL N. 1480 MOD. 3

VERSATI € ESENTE

Eleonora Pacci (1)

(*) Firma su carta intestata della Agenzia





CIRCOLO ARCI CRAL CAMPANSI APS
Siena

STATUTO "CIRCOLO ARCI CRAL CAMPANSI APS"

ART. 1 - È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, "CIRCOLO ARCI CRAL CAMPANSI APS" (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale nel Comune di Siena.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere democratico e volontario ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Non costituisce fondi o riserve di capitale se non quelli previsti dalla legge. L'associazione è aconfessionale, apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, quindi divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo; democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa o fiscale; elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle strettamente connesse e/o accessorie; gratuità delle attività prestate in forma volontaria dagli/le aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal/la socio/a in nome e per conto dell'associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo), i/le quali svolgono la propria attività in modo personale, spontanea, animata da spirito di solidarietà e attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

ART. 3 - Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

- la promozione e lo sviluppo culturale e civile dei cittadini;
- la sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli;
- la pratica e la difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- la socializzazione, ricreazione e promozione della pratica culturale, aggregativa e ricreativa.

ART. 4

D) L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 3 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS; (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: promuovendo mostre, convegni, dibattiti; promuovendo e gestendo attività editoriali; promuovendo e gestendo cicli di film, videoproiezioni, concerti o altre iniziative di carattere musicale; promuovendo iniziative di solidarietà e di cooperazione internazionale; favorendo l'attività aggregativa, ricreativa e socializzante tra i soci e verso terzi; partecipando a organismi per gestione



di iniziative culturali o di strutture a carattere culturale, ricreativo, sociale, stipulando convenzioni o richiedendo contributi, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione del potere locale);

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto, n.42, e successive modificazioni (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: promuovendo iniziative volte alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio, avanzando proposte agli Enti Pubblici);

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: promuovendo iniziative di turismo sociale o culturale in Italia e all'estero);

t) organizzazione e gestione di attività sportive e dilettantistiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gestione di spazi destinati all'attività sportiva, avanzando proposte a Enti Pubblici e privati per l'organizzazione di attività sportive o promuovendole in prima persona);

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: promuovendo iniziative e occasioni di socialità a favore dei minori e dei soggetti svantaggiati).

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/le soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art.85 comma 4 del CTS.

Eventuali altre tipologie di attività di cui all'art. 5 del CTS potranno essere perseguite nel rispetto sostanziale delle finalità e dei principi contenuti nello Statuto.

II) L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

ART. 5 - L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro



dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

L'attività svolta in forma volontaria dal/lla associato/a è a titolo gratuito e non potrà essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario. I/Le volontari/e avranno diritto, solo ed esclusivamente, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai sensi di legge, secondo i parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 - Il numero dei/le soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo.

ART. 7 - E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea che delibererà in merito alla prima occasione utile.

ART. 8 - La quota sociale è personale. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

ART. 9 - Tutti i/le soci/e sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, dei deliberati degli organi sociali e degli eventuali regolamenti. Tutti i/le soci/e acquisiscono gli stessi diritti e doveri individuati dallo Statuto o dai regolamenti interni eventualmente emanati. I/Le soci/e che hanno compiuto la maggiore età possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo.

I/Le soci/e minorenni potranno esercitare il diritto di elettorato attivo attraverso gli esercenti la loro responsabilità genitoriale.

Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

I/Le soci/e hanno diritto a esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

ART. 10 - La qualifica di socio/a si perde per decesso, recesso, espulsione e per il mancato versamento della quota sociale annuale. L'espulsione può essere decretata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi. Deve essere tempestivamente comunicata all'interessato con comunicazione scritta. Il/La socio/a espulso/a può presentare ricorso all'Assemblea dei soci avverso la decisione del Consiglio, dandone comunicazione scritta al Presidente. Il Presidente dovrà convocare l'Assemblea entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento del ricorso, la quale Assemblea deciderà poi in merito.



ART. 11 - In caso di dissidi di carattere statutario o regolamentare che non trovino soluzione positiva all'interno dell'Associazione, gli interessati o gli Organismi dirigenti potranno rivolgersi agli Organismi di Garanzia del Comitato territoriale Arci di Siena che delibereranno in merito.

ART.12 - Sono organismi dell'Associazione: a) l'Assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Collegio dei Sindaci Revisori.

ART.13 - L'Assemblea è costituita da tutti i/le soci/e che siano tali al momento della convocazione della stessa. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto contenente la data e l'ora e l'ordine del giorno, da esporsi nei locali dell'Associazione almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione o con altre modalità ritenute opportune da parte del Consiglio Direttivo al fine di favorire la massima partecipazione dei soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione, invece, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/le presenti, salvo le eccezioni secondo normativa vigente, e salvo le eccezioni che riguardano le modifiche da apportare allo statuto, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci. In questi casi è necessaria la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni e decisioni prese dall'Assemblea sono iscritte nel libro dei verbali. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti a disposizione dei/le soci/e per la consultazione.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui agli artt. 22 e 23 del presente statuto.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

L'Assemblea ordinaria viene convocata una volta l'anno nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 Aprile. L'Assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che viene richiesto o dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto, con richiesta scritta al Presidente. In quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea straordinaria elegge gli Organismi alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun Organismo.

In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità di iscrizione all'Associazione.

ART. 14 - L'Assemblea:

- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;



- nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- approva il bilancio preventivo;
- approva le linee generali del programma di attività;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale dell'Associazione;
- esercita la propria azione affinché le attività svolte siano in linea con il presente Statuto;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- elegge il Consiglio Direttivo, e nei casi previsti dalla legge, il Collegio dei Sindaci Revisori;
- delibera sulle modifiche dello statuto;
- delibera sull'assunzione del regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

ART. 15 - Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica 3 (tre) anni.

E' composto da un minimo di 5 (cinque) membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione previsto dall'Art. 26 del CTS. I componenti del consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente; all'interno del Consiglio Direttivo sono poi attribuite le deleghe per funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

ART. 16 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- predisporre il bilancio preventivo
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociale e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'Art. 13c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali;



- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese su convocazione del Presidente in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri/e.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/le Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Delle deliberazioni è redatto verbale. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

Le votazioni normalmente sono palesi.

I/Le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il/La Consigliere/a che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il/La Consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a è sostituito/a, ove esista, dal Socio/a risultato/a primo escluso/a dalle elezioni del Consiglio, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

ART. 17 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi; è garante delle decisioni del massimo organo di indirizzo dell'Associazione.

Il Presidente rappresenta ed esprime l'unità dell'Associazione e ne esercita il coordinamento politico. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, ne convoca e dirige le riunioni.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

ART. 18 - Il Vicepresidente, in caso di temporanea assenza del presidente, ha la rappresentanza legale ed esercita le funzioni del Presidente.

In caso di prolungata e immotivata assenza o impedimento del Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza dell'Associazione sono conferiti al Vicepresidente, che provvederà, entro e non oltre 30 giorni, alla convocazione del Consiglio per le opportune decisioni.

ART. 19

I) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge verrà eletto dall'Assemblea il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto



funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

V) I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

ART. 20 - Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 21 - Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I mezzi finanziari dell'Associazione sono rappresentati:

- a) quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dell'unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni a premi e iniziative benefiche;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati comunque finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) altre entrate diverse non sopra specificate.

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea ordinaria per l'approvazione. Qualsiasi socio può richiedere una copia del bilancio approvato in assemblea.

ART. 22 - Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 49 del CTS la decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno la metà più uno dei soci iscritti all'Associazione. Tale Assemblea per essere valida deve essere convocata con invito scritto personale a tutti i/le soci/e contenente esplicitamente la proposta di scioglimento dell'Associazione. Qualora per tre successive convocazioni a distanza di almeno 15 giorni l'una dall'altra non fosse raggiunto il quorum di soci/e presenti, alla quarta convocazione, effettuata sempre con le modalità di cui sopra, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero di soci/e presenti e delibererà a maggioranza dei/le presenti. Questa eventualità dovrà essere menzionata nell'avviso di convocazione.

ART. 23 - In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con



CIRCOLO ARCI CRAL CAMPANSI APS

Siena

quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio.

ART. 24 - L'Associazione "CIRCOLO ARCI CRAL CAMPANSI APS", nella sua autonomia giuridica e patrimoniale, aderisce all'Associazione e rete associativa Nazionale Arci APS. Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

La Presidente

Il Segretario